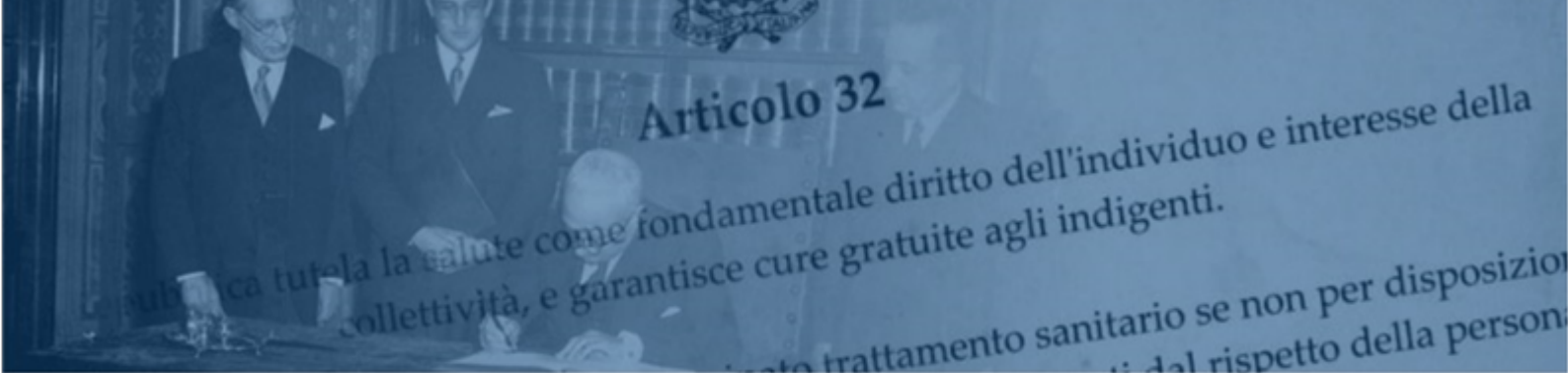




dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 2 del 2025
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862

dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

La continua evoluzione del sistema sanitario impone al giurista un'analisi interdisciplinare in grado di intercettare le linee di tendenza, pur nel quadro dei principi organizzativi fondamentali.

La rivista *Diritto e salute*, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Morbidelli, nasce con l'obiettivo di segnalare ed approfondire i temi centrali emersi nella normativa, nella giurisprudenza e nella prassi, nazionali e sovranazionali, della *Health Care*.

Tutti i contributi pubblicati sono soggetti a referaggio anonimo.

Direttore scientifico: prof. Giuseppe Morbidelli

Direttore responsabile: prof. Luigi Principato

Comitato di direzione: prof.ssa Sara Landini, prof. Luigi Principato, prof. Andrea Simoncini, prof.ssa Vilma Pinchi, prof. Gian Aristide Norelli, prof.ssa Simona Viciani, dott.ssa Patrizia Pompei, dott.ssa Valentina Manuali, prof.ssa Marta Mengozzi, prof.ssa Albina Candian, prof.ssa Diana Cerini, dott. Carlo Masieri

Comitato scientifico: prof. Francesca Angelini, dott. Paolo Auriemma, prof. Andrea Maria Azzaro, prof. Francesca Caroccia, dott. Guido Carpani, prof. Edoardo Chiti, prof. Stefano Cognetti, prof. Nicola Corbo, prof. Mario Esposito, prof. Antonio Fici, prof. Francesco Longobucco, prof. Massimo Luciani, dott. Ernesto Lupo, prof. Luca Marafioti, prof.ssa Antonella Morana, dott.ssa Anna Moscarini, prof.ssa Anna Carla Nazzaro, prof.ssa Ida Nicotra, prof.ssa Ilaria Pagni, prof.ssa Sandra Passinhas, prof. André Gonçalo Dias Pereira, dott. Daniele Piccione, prof. Edoardo Carlo Raffiotta, prof. Miguel Sanchez Moron, prof. Gino Scaccia, prof. Oberdan Tommaso Scozzafava, prof. Alessandro Sterpa, prof. Giulio Vesperini, prof. Maurizio Benincasa, prof. Cristiano Cupelli, prof. Amalia Diurni, prof. Federico Ghera, prof. Andrea Longo, prof. Mario Savino, prof. Carlo Sotis, prof. Carlo Bottari.

Consiglio di redazione: prof. Domenico Porraro, dott. Massimo Togna, prof. Marco Rizzuti, dott. Antonio Nicodemo, prof. Fabrizia Covino, dott.ssa Emilia Giusti, dott. Paolo Provenzano, prof. Germán M. Teruel Lozano, prof.ssa Benedetta Liberali, dott. Boris Vitiello, prof. Antonio Pérez Miras, prof.ssa Silvia Romboli, dott. Paolo Colasante, dott. Andrea Pisani, dott. Angelo Raffaele Salerno, dott. Caterina Di Costanzo, dott.ssa Eugenia Jona, dott.ssa Daniela Marcello, dott. Leonardo Dani, dott. Giulia Biagioni, dott. Alessandro Fricano, dott. Lorenzo Rodio Nico, dott. Rodrigo Merayo Fernández, dott. Massimiliano Malvicini.

Contatti: redazione.dirittoesalute@gmail.com

Fascicolo n. 2 del 2025

GIURISPRUDENZA E COMMENTI

Giorgia Pane, *Ambiente vs clima? La posizione della Corte europea sulla "Terra dei Fuochi" nel caso Cannavacciuolo e altri c. Italia.* p. 163

Lavinia Vizzoni, *Tra nomos e bios: la sentenza costituzionale n. 69 del 2025 e i confini dell'autodeterminazione procreativa monogenitoriale.* p. 179

Stefano Rossi, *Tra diritto e cura: la Corte costituzionale e il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.* p. 197

Filippo Marchetti, *Trattamenti sanitari obbligatori e garanzie difensive: le coordinate della Corte costituzionale.* p. 211

Rebecca Girani, *La Corte costituzionale e l'art. 579 c.p.: alcune riflessioni a margine della sentenza n. 132 del 2025.* p. 229

SAGGI

Alessandro Ferrara, *Health for sale. Reflections on ethics, law and welfare.* p. 241

Sara Landini, Emilia Giusti, Giulia Biagioni e Niccolò Pellini, *Per un diritto all'«indipendenza economica»: misure e strumenti innovativi di contrasto alla violenza economica femminile in Italia.* p. 259

Gregorio Pacini, *La vulnerabilità nel paradigma del diritto delle successioni: prospettive evolutive dell'attuale illusione della forma olografa testamentaria.* p. 281

RECENSIONI

Marco Rizzuti, *Recensione a G. MARCHETTI, La volontà procreativa. Profili evolutivi nel fenomeno generativo naturale e medicalmente assistito, Bari, 2025,* p. 303

Per un diritto all'«indipendenza economica»: misure e strumenti innovativi di contrasto alla violenza economica femminile in Italia.

di Sara Landini, Emilia Giusti, Giulia Biagioni e Niccolò Pellini*

Abstract EN: The paper examines economic gender-based violence as a structural and often invisible form of abuse that undermines women's autonomy and dignity, functioning as an instrument of control and subordination. In light of the international and European legal framework and the absence of specific national regulation, the study highlights the need for an autonomous legal recognition of economic violence. It proposes an integrated approach — educational, technological, and normative — aimed at promoting women's economic independence as a fundamental right and a prerequisite for personal freedom and substantive gender equality.

Abstract IT: Il contributo analizza la violenza economica di genere come forma di abuso strutturale e spesso invisibile che compromette l'autonomia e la dignità delle donne, configurandosi quale strumento di controllo e subordinazione. Alla luce del quadro normativo internazionale ed europeo di riferimento e dell'assenza di una disciplina nazionale specifica, si evidenzia la necessità di un riconoscimento giuridico autonomo della violenza economica. L'elaborato propone, dunque, un approccio integrato - educativo, tecnologico e normativo - finalizzato a promuovere l'indipendenza economica femminile quale diritto fondamentale e presupposto di libertà personale e di parità sostanziale di genere.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Che cos'è la violenza economica femminile. – 3. I diritti delle donne ed i problemi ancora irrisolti. – 4. I mezzi per conoscere e contrastare la violenza economica: il ruolo dei Centri antiviolenza, l'uso dei dati e della tecnologia. 5. Verso un diritto all'indipendenza economica.

*Sara Landini è Professoressa ordinaria di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autrice del paragrafo 1; Emilia Giusti è Assegnista di ricerca in Diritto dell'economia ed è autrice dei paragrafi 3 e 5; Giulia Biagioni è *Dottoranda* in Diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autrice del paragrafo 2; Niccolò Pellini è *Dottorando* in Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autore del paragrafo 4.

1. Premessa.

A partire da alcune analisi di dati¹ e ricerche pubblicate dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (raccolta dati 2018-2020), si evidenzia che una delle ragioni per cui una donna vittima di violenza fisica non denuncia o non dà seguito a denunce fatte, magari addirittura ritirandole, è la dipendenza economica o legale: il timore di perdere il sostegno economico e la custodia dei figli in un procedimento di separazione o divorzio a causa di una insufficiente indipendenza economica rappresenta una delle motivazioni che frena le azioni della vittima per fermare l'abusatore.

Come vedremo nel paragrafo 2, nel corso degli anni si sono registrate diverse iniziative rivolte alla protezione delle donne che tengono conto, almeno a livello di dichiarazioni, della violenza anche economica e legale, un concetto emergente di violenza su cui è necessario lavorare ai fini di una sua migliore e più rapida emersione.

Come vedremo più ampiamente nei prossimi paragrafi, il riferimento è a quelle pratiche che sono di ostacolo alla indipendenza della donna dal proprio partner, marito o padre dal punto di vista finanziario, attuando un controllo totale sulle risorse economiche (personali e familiari), negando l'accesso a denaro e conti correnti, vietando o ostacolando la vittima nello studio o nel lavoro, oppure dissuadendo la donna dal lavorare e poi controllando le sue carte di debito e credito, impedendole sistematicamente di usufruire dei beni familiari (ad esempio, auto, casa), concentrando la contraenza delle polizze assicurative e dei fondi di investimento sulla persona del partner.

La violenza economica è una forma di maltrattamento in cui il dominio delle risorse finanziarie viene utilizzato come strumento per esercitare potere all'interno di una relazione. Questa tipologia di violenza può manifestarsi in vari modi, tra cui:

- Controllo del reddito
- Limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari
- Obbligo di contrarre debiti
- Esclusione dalle decisioni finanziarie
- Sabotaggio economico

Il sabotaggio economico, ultima forma di violenza economica, si verifica quando, al contrario, la violenza economica assume comportamenti volti a spingere la donna a effettuare operazioni per svuotare il conto corrente, rendendola priva di risorse disponibili prima di una separazione, e aggravando la situazione se ci sono figli, facendola compiere operazioni economiche più svantaggiate per deriderne le capacità o inducendola a firmare documenti per

¹ L. ROSSI, *Investigative analysis in criminal psychology. Victimology: theoretical aspects and practical cases*, Milano, Giuffrè, 2005, 417; G. SCARDACCIONE, *Victims and victimology. Theories and applications*, Milano, Franco Angeli, 2016.

ottenere finanziamenti e prestiti senza motivazioni apparenti o senza farle comprendere cosa ha già firmato a suo nome.

Oggi, quindi, è necessario recensire tutte queste manifestazioni di violenza economica per strutturare una serie di nuovi parametri attorno alla figura femminile così che il suo percorso verso l'affermazione di genere possa continuare in piena autonomia soggettiva.

Il presente studio mira a ricostruire il *legal framework* della violenza di genere all'interno del quale si inserisce la violenza economica (parr. 2 e 3) con una parte costruttiva volta ad individuare strumenti per riconoscere la presenza di una condizione di violenza economica (par. 4) e a elaborare dal punto di vista giuridico la esistenza e consistenza di un diritto all'indipendenza economica (par. 5).

2. Che cos'è la violenza economica femminile.

Diverse sono state le iniziative che negli anni hanno interessato la donna e la sua tutela.

Sicuramente le più recenti e maggiormente rilevanti sono la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1993 e che definisce la violenza contro le donne come *“qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici o la sofferenza delle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino nella vita pubblica sia nella vita privata”* e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta anche come «Convenzione di Istanbul» ed entrata in vigore nel 2014, che è diventata il primo strumento giuridicamente vincolante in Europa nel campo della violenza domestica e della violenza contro le donne².

Questi strumenti internazionali hanno segnato un punto di svolta, poiché per la prima volta si è riconosciuto che la violenza di genere non è soltanto un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani, sebbene vi siano ancora

²Risorsa reperibile al seguente link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-the-convention>; sul tema si vedano, *ex multis*, S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*. Vol. 1. Sesto San Giovanni, 2016; M. D'AMICO, *Una parità Ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, 16 e ss.; E. NARCISO, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*, in V. CIARAVOLO (a cura di), *La Violenza di genere dalla A alla Z.-(Dentro le storie)*, Roma, Armando Editore, 2021, 68 ss.; V. LORUBBIO, *Violenza contro le donne e limiti delle convenzioni internazionali: solo una questione di diritti?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 5, 2022, 1177 ss.

importanti passi avanti da compiere ai fini di un'effettiva applicazione concreta delle stesse³.

La Convenzione, infatti, ha dato una definizione di violenza domestica come *"tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o dell'unità domestica o tra i coniugi o i partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore abbia condiviso o meno la stessa residenza con la vittima"*.

Ciò significa che la violenza economica è parte integrante di un sistema di controllo più ampio, che mira a limitare la libertà e l'autodeterminazione della donna⁴.

In ultimo, ha completato il quadro delle normative ad oggi maggiormente rilevanti sul punto, la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁵.

Ricorrente e costante in ambedue le dichiarazioni il concetto di violenza nei confronti della donna.

Un concetto, quello di violenza, che però, oggi, non si esaurisce più, solo ed esclusivamente come violenza fisica nei confronti della figura femminile ma si espande in tutte quelle attività quotidiane che in realtà sono strumentali per l'affermazione e l'autonomia della donna come tale ma anche in veste di madre, moglie, *partner*, figlia.

È proprio in questa dimensione quotidiana che la violenza economica si costruisce silenziosamente, privando la donna di autonomia decisionale e di potere sulle proprie risorse⁶. Il concetto nuovo di violenza sul quale si intende in questo lavoro riflettere è, allora, quello di violenza economica femminile⁷.

³ Gruppo GREVIO, *Rapporto di Valutazione (di base) sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottato il 15 novembre 2019 pubblicato il 13 gennaio 2020, reperibile in italiano al seguente link: http://www.pariopportunita.gov.it/wp_content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf, ultima consultazione novembre 2025.

⁴ L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto* 8, 2019, 23 e ss.

⁵ Per un primo commento, si veda M. FERRARI, *Violenza contro le donne: l'Unione europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385*, in *EuroJus.it Rivista* disponibile al seguente link <https://rivista.eurojus.it/violenza-contro-le-donne-lunione-europea-adotta-finalmente-la-direttiva-ue-2024-1385/>, ultima consultazione novembre 2025; R. DE PAOLIS, *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in *Riv. Dir. Comp.*, 2, 2024, 209 e ss.

⁶ Cfr. anche S. GINO e L. CAENAZZO, *La violenza sulle donne. Definizioni e caratteristiche di un fenomeno globale*. Padova, Piccin Nuova Libreria s.p.a., 2019, 18 e ss.

⁷ G. CARNINO, *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in L. ELLENA, L. HERNÁNDEZ NOVA e C. PAGNOTTA (a cura di), *World Wide Women Globalizzazione,Generi, Linguaggi*, Torino, *Collane@unito.it*, 2011, reperibile al seguente link: [World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 4 . Collane@unito.it](http://WorldWideWomen.Globalizzazione.Generi.Linguaggi-Vol.4.Collane@unito.it), ultima consultazione novembre 2025.

Tale concetto, impiegato per la prima volta dal D.L. 14 agosto 2013 n. 93⁸, indica l'insieme di condotte, atteggiamenti e situazioni volti a controllare, assoggettare e danneggiare un soggetto sul piano economico⁹.

Tuttavia, si tratta di un comportamento poco conosciuto, attraverso il quale, mediante plurime e diversificate condotte, si cerca o si tenda di rendere la donna dipendente dal proprio *partner*/marito/padre/familiare dal punto di vista economico, attivando un controllo totale sulle risorse finanziarie (personali e/o familiari), negando l'accesso al denaro e ai conti corrente, vietando o impedendo alla vittima di studiare o lavorare¹⁰, oppure nel dissuadere la donna dal lavorare per poi giungere a controllare il suo bancomat e la carta di credito ed impedirle in modo sistematico di godere dei beni della famiglia (es. auto; casa etc.)¹¹.

Non esiste una previsione normativa espressa che vieti tali condotte ed infatti solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione è arrivata ad affermare che *“Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti*

⁸ Recante proprio *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”*.

⁹ Ciò, in ambito civilistico, può assumere rilevanza quale fenomeno per l'attivazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 473-*bis*.69-473 *bis*.71 c.p.c., mentre come si spiegherà meglio *infra*, tale condotta, sotto il profilo penalistico è stata recentemente ritenuta integrante del delitto di maltrattamenti in famiglia.

¹⁰ I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale in Diritto di Difesa*, 3, 2021, 567. A livello nazionale, la legislazione ha cercato, sia pure modo puntiforme e sporadico, di intervenire al fine di contrastare questo fenomeno, come vedremo meglio dopo, senza però avventurarsi in contributi definitivi. Pensiamo soprattutto all'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 286 del 1998 (c.d. T. U. sull'immigrazione), introdotto con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93), che ha introdotto un permesso di soggiorno speciale per vittime di violenza domestica, tra cui viene citata esplicitamente, in scia con l'allora neo-ratificata Convenzione di Istanbul (il cui recepimento è avvenuto con la l. n. 77 del 2013), la violenza economica come tipo di violenza domestica legittimante il permesso medesimo. Altro spunto interessante, ricadente nel diritto penale, deriva dalla previsione del reato di *“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”* (art. 570 c.p.), esteso anche al coniuge separato e/o divorziato (art. 570-*bis*); sul tema si veda anche A. BROWNE, A. SALOMON, S.S. BASSUK, *The impact of recent partner violence on poor women's capacity to maintain work*, in *Violence Against Women*, 1999, 393-426.

¹¹ Peraltro, tali comportamenti si inseriscono in dinamiche sociali già fortemente compromissorie per l'autonomia della donna, atteso che l'Italia in Europa si piazza al quinto posto per divario del 2,7% del rischio di indigenza a sfavore del sesso femminile; la discriminazione in base al sesso, in Italia, resta ancora altissima, in quanto le donne non hanno lo stesso accesso alle risorse (dal credito, ai diritti di eredità, a lavori stabili) degli uomini, i loro stipendi sono mediamente più bassi e per molte di loro il lavoro non viene retribuito per nulla o devono lavorare in nero, senza alcuna forma di assicurazione o protezione sociale. Recenti dati ISTAT riportano che nel 2016 le donne in povertà assoluta in Italia sono risultate essere circa 2 milioni e mezzo (il 7,9% dell'intera popolazione femminile), e sono soprattutto le madri a dover vivere in uno stato di povertà assoluta (un bambino su otto, infatti, si trova a vivere nella più totale indigenza). Cfr. rapporto GREVIO, cit.

vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica”¹².

La giurisprudenza di merito¹³ ha, poi, a sua volta fornito una definizione di violenza economica, in base alla quale *“la c.d. violenza economica si colloca nell’ambito di una generale clima di mortificazione realizzato dall’imputato e si spingeva ad un controllo sulle più minute scelte economiche della persona offesa, che era tenuta all’oscuro delle ambigue operazioni economiche realizzate dal marito rispetto a somme ben più cospicue. Si tratta quindi, non di una legittima ripartizione dei compiti nell’ambito delle scelte organizzative della famiglia, ma di una prevaricazione totale da parte dell’imputato sulla libertà di agire in campo economico della persona offesa, che peraltro con il suo lavoro al reddito familiare.”*

La violenza economica, quindi, non si manifesta sempre in modo eclatante: spesso si manifesta con condotte diverse che da sole non sono, purtroppo, sempre in grado di assumere autonoma rilevanza giuridica, oppure si cela dietro gesti apparentemente “protettivi” o “giustificati” che, nel tempo, invece limitano la libertà della donna.

La violenza economica è una forma di abuso in cui il controllo delle risorse economiche viene utilizzato come mezzo per esercitare potere all’interno di una relazione, in modo spesso estremamente subdolo e non visibile all’esterno¹⁴.

Questo tipo di violenza può manifestarsi¹⁵, appunto, in diversi modi e sotto diverse forme, tra cui rientrano a mero scopo esemplificativo:

- il controllo del reddito;
- la limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie personali e familiari;
- l’obbligo alla contrazione del debito;
- l’esclusione dalle decisioni finanziarie;
- il sabotaggio economico;

¹² Cfr. Cass. pen., 14 novembre 2024, n. 1268, in *Dir. Pen. e Processo*, 2025, 4, 438, con nota di S. BRASCHI, *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*, 613 e ss. Sul tema si veda anche S. VINCIULLO, *Violenza economica e maltrattamenti in famiglia: una rilevanza problematica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 6, 2025, 1381.

¹³ Così, testualmente, Trib. Cassino, 15 giugno 2025, n. 427, in *Massima redazionale Wolters Kluwer*, 2025.

¹⁴ C. PECORELLA, L. AUTIERO, M. CITRONI, M. DOVA, M. TRAPANI, *Invisibili, inascoltate e dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto*, in *Altre modernità*, 2019, 132 e ss.

¹⁵ In questo senso, S. FERLIN, *Commento all’art. 473-bis.40 c.p.c.*, in L.P. COMOGLIO E R. VACCARELLA (a cura di), M.C. GIORGETTI, G. FINOCCHIARO, A. SCALA (con la collaborazione di) *Codice di Procedura Civile commentato*, in *One Legale*.

Ogni manifestazione rappresenta una diversa sfaccettatura di un'unica strategia di dominio che mina l'autostima, la libertà e la dignità della vittima¹⁶.

In particolare, merita segnalare come mentre la maggior parte delle ipotesi di violenza economica si manifestano come comportamenti che tendono ad escludere la vittima dalla gestione delle risorse, esistono anche casi di comportamenti attivi, tra cui, ad esempio, il sabotaggio economico.

Tale fattispecie si ha quando la violenza economica si concretizza in comportamenti finalizzati a indurre la donna ad effettuare operazioni per disporre della gran parte dei risparmi presenti sul conto corrente affinché, ad esempio, non possa disporre di risorse nel periodo precedente ad un procedimento di separazione e/o divorzio (con un ulteriore aggravio se vi sono figli), oppure indurla a compiere operazioni economiche svantaggiose denigrando le sue capacità una volta compiute (creando una pressione psicologica sulla vittima) o, ancora, costringerla con violenza a carattere psicologico (e non) a firmare documenti per accedere a finanziamenti e prestiti senza apparenti motivazioni e senza renderla consapevole di quanto già firmato anche a suo nome, ad esempio in casi di conti correnti cointestati a firma disgiunta¹⁷.

Oggi, quindi, la necessità è di individuare i casi di violenza economica per strutturare intorno alla figura femminile una serie di parametri nuovi (tra cui l'indipendenza economica), affinché il suo percorso verso l'affermazione di genere possa proseguire nelle piene capacità soggettive¹⁸.

La costruzione di un sistema di tutela effettivo passa attraverso il riconoscimento sociale e giuridico di questa forma di violenza, nonché per la formazione degli operatori e la promozione dell'educazione finanziaria di genere.

3. I diritti delle donne ed i problemi ancora irrisolti.

Nel dibattito giuridico odierno, il tema della violenza di genere, nonché, in particolare, di violenza economica, è centrale¹⁹. Infatti, oltre ad essere un

¹⁶ A. BENFANTE et al. «Money is not the only thing economic violence is made of»: a scoping review of economic violence in Intimate Partner Violence/«Non di solo denaro è fatta la violenza economica»: una scoping review sulla violenza economica nell'Intimate Partner Violence, in *Rassegna Italiana Di Criminologia*, 4, 2024, 251 e ss.

¹⁷ Y. HIRDMAN, *The gender system. Theoretical reflections on the social subordination of women, The Study of Power and Democracy in Sweden, English series, report no. 40.*, Uppsala, Sweden, 1990, Maktutredningen, 37 e ss.

¹⁸ S. DUNCAN, *Introduction. Theorising comparative gender inequality* in S. DUNCAN & B. PFAU EFFINGER, *Gender, economy and culture in the European Union*, 1 e ss., 2000, London-Routledge.

¹⁹ Sul punto basta ricordare come i numeri dei femminicidi sono ancora altissimi nel nostro ordinamento. Si vedano, *ex multis*, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo* 1, 2015, 430-468; E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Vol. 15. Università degli Studi di Trento, 2017.

argomento ampiamente dibattuto e trattato dall'opinione pubblica²⁰, i concetti di economia e parità di genere sono spesso oggetto di studi e ricerche al fine di comprenderne i punti di contatto, le criticità che dai temi scaturiscono e le possibili correlazioni.

Ed un maggiore interesse scaturisce dal fatto che, nella complessa società odierna, le tematiche della violenza di genere e dei diritti risultano ormai essere due facce della stessa medaglia: in altri termini, non può esserci uguaglianza sociale senza indipendenza economica.

Trattiamo dei diritti delle donne come se fossero sempre esistiti, ma ci dimentichiamo che, in realtà, questi diritti solo *oggi* trovano un loro sfogo giuridico in quanto fino a *ieri* erano solo mere richieste spesso rimaste inascoltate. Per questo è fondamentale che il *domani* renda finalmente effettivi quei diritti che garantiscono una parità di genere, in assenza di violenze economiche (e non).

La storia dei diritti femminili è una conquista lenta e costante, frutto del coraggio di chi ha saputo ribellarsi al silenzio.

Diventa, volendo fare un discorso compiuto sull'argomento, imprescindibile riassumerle. Era il 1° febbraio 1945, quando, per la prima volta, un decreto legislativo luogotenenziale consentì alle donne di almeno 21 anni di votare e di candidarsi alle prime elezioni amministrative post belliche (fu, dunque, in principio, il diritto al voto attivo e passivo)²¹.

Nel 1963, con la legge n. 66²², il Parlamento italiano ammise la donna "ai pubblici uffici e alle professioni": la donna poté così accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura. Ancora, la legge sul divorzio in Italia fu introdotta il 1° dicembre 1970²³ mentre qualche anno dopo, nel 1974, un movimento politico²⁴ cercò di abrogare la legge sul divorzio indicendo un *referendum* abrogativo, dal quale però emerse la volontà della

²⁰ Le notizie sull'argomento sono molteplici. Ad esempio, di recente si legga la notizia ANSA secondo cui il 68% delle donne abusate non lascia l'aggressore per il timore di restare senza casa; contenuto reperibile al link https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2025/10/17/violenza-di-genere-la-connezione-pericolosa-tra-poverta-abitativa-e-violenza-economica_27d496cf-20e9-4ce7-8620-b5fda3fd28a5.html, ultima consultazione novembre 2025.

²¹ D.lgs luogotenenziale, 1 febbraio 1945, n. 23, in *Normattiva*, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/02/20/045U0023/sg>, ultima consultazione novembre 2025.

²² Che reca *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/02/19/063U0066/sg>, ultima consultazione novembre 2025.

²³ Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1970:898~art3!vig:9999-12-31>, ultima consultazione novembre 2025.

²⁴ http://www.archiviola stampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,0137_01_1971_0143_0002_4663902/, ultima consultazione novembre 2025.

maggioranza della popolazione italiana di mantenere la legge in vigore²⁵. Nel 1975 il Parlamento italiano con la legge n. 151²⁶ approvò la riforma del nuovo diritto di famiglia, con la quale veniva riconosciuta la completa parità tra donna e uomo all'interno della famiglia.

La riforma prevedeva: il passaggio dalla potestà del marito (patriarcale) alla potestà condivisa da entrambi i coniugi (la cosiddetta responsabilità genitoriale); l'eguaglianza tra coniugi (si passa dalla potestà maritale all'eguaglianza tra coniugi); il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni o comunione legale / convenzionale); la revisione delle norme sulla separazione personale dei coniugi (il tradimento del marito poteva essere causa legittima di separazione)²⁷.

Nel 1978 furono approvate le norme per la *“tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza”* con la legge n. 194/1978²⁸ che consentiva alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione, mentre tra il quarto e il quinto mese vi si poteva ricorrere solo per motivi terapeutici).

Prima di allora l'interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal Codice penale italiano, che la puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto sia alla donna stessa²⁹. Fino agli anni Ottanta, il delitto d'onore consentiva una riduzione della pena a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella solo per difendere *“l'onore suo o della famiglia”*. Nel 1981 venne abrogata questa parte di legge. Nello stesso anno fu abolito anche l'istituto del matrimonio riparatore³⁰.

²⁵ *Ex multis*, sul tema, M. SESTA, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio. Per i cento anni dalla nascita di Renato Scognamiglio*, Napoli, Jovene, 2022, 983-996; R. GUETTO, R. IMPICCIATORE, *50 anni dalla legge sul divorzio. Cause e conseguenze dell'instabilità coniugale in Italia*, Firenze, Neodemos, 2021, 1 e ss.; G. SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Dalla legge al referendum, in Italia contemporanea*, 2007, 247, risorsa reperibile al seguente link [IC. 247.2007.5.rpdf](#) ultima consultazione novembre 2025.

²⁶ Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975:151>, ultima consultazione novembre 2025.

²⁷ P. DONATI, *Forme familiari e nuovo diritto di famiglia in Italia: una riflessione sociologica*, in *Studi di sociologia*, 2, 1976, 113-167; B. AVANZINI, *Mutamento sociale e norme istituzionalizzate: analisi del contenuto del nuovo diritto di famiglia*, in *Studi di Sociologia*, 1981, 299-318; P. ZATTI, *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, 76 e ss.; U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Rivista di diritto civile* 65.3, 2019, 563-582.

²⁸ Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978:194>, ultima consultazione novembre 2025.

²⁹ C. FLAMIGNI, *L'aborto*, in *Storia e attualità di un problema sociale*, 1, 2008, 27 e ss.; C. SARTEA, *Sulla problematica idea di un "diritto di aborto"*, in *Medicina e Morale*, 62.4, 2013, 46 e ss..

³⁰ V. CALABRÒ, *Storia di un contrastato tramonto: la legge abrogativa della causa d'onore e del matrimonio riparatore*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, 275-327; C. FORMISANO, *Violenza carnale e tutela dell'onorabilità femminile: il matrimonio*

Nel 2009 con la legge n. 38³¹ *lo stalking* – inteso come comportamento molesto, ossessivo, persecutorio – diventava reato.

Ancora, con il D.L. n. 5 del 25 gennaio 2010³² si rafforzava il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi, veniva rivista la normativa vigente sul congedo parentale per incentivare il ritorno della donna al lavoro dopo la gravidanza ed erano introdotti incentivi per promuovere l'imprenditoria femminile, sanzioni contro le molestie sessuali, disparità di trattamento sul lavoro.

Con la legge n. 120 del 12 luglio 2011³³ è stata introdotta la disposizione in base alla quale gli statuti delle società quotate in borsa devono prevedere che la ripartizione degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Nel 2013 venne poi approvato il D.L.³⁴ contro il femminicidio e la violenza sulle donne, che definisce per la prima volta il concetto di violenza domestica. Nel 2019 con la legge n. 69, conosciuta come Codice rosso, sono state inasprite le pene di diversi reati di genere³⁵.

Da ultimo non può non ricordarsi il Disegno di legge approvato solo pochi mesi fa all'unanimità da parte del Senato della Repubblica, teso ad introdurre una fattispecie autonoma di reato di omicidio, cioè il "femminicidio", quando lo stesso sia commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona in quanto donna, o per reprimere i suoi diritti, libertà o l'espressione della sua personalità³⁶.

riparatore nella tradizione giuridica italiana, Genova, Università degli Studi di Genova, 2022, 16 e ss..

³¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-23:38>, ultima consultazione novembre 2025.

³² Approvato in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010:5>, ultima consultazione novembre 2025.

³³ Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011:120>, ultima consultazione novembre 2025.

³⁴ Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, consultabili rispettivamente ai link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14:93> e <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15:119>, ultima consultazione novembre 2025.

³⁵ C. PELOSO, *Il "Codice rosso": risvolti processuali e sostanziali di un'emorragia culturale e sociale attuale*, in *La legislazione penale*, 2020, 1-21; F. BASILE, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *Diritto penale e Uomo*, 2019, 78-93; B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice Rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in *Collana del Dipartimento di Giurisprudenza/Università degli Studi di Bergamo*, 15, 2020, 1-21.

³⁶ Il Disegno di legge, n. 2528 del 2025, disponibile al link <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2528>, ultima consultazione novembre 2025, mira ad introdurre il nuovo art. 577 *bis* c.p. rubricato appunto «femminicidio». Per un primo commento si veda C. PASINI, *Il nuovo delitto di femminicidio*:

Tante tappe accomunate dalla medesima volontà di raggiungere una parità di genere che però ancora non è stata raggiunta.

Le disuguaglianze si manifestano ancora oggi nei salari, nelle opportunità di carriera e nella rappresentanza istituzionale³⁷.

Dobbiamo cercare di raggiungere una parità nei diritti e tramite questa strada lavorare per costruire una strada comune per entrambi i sessi in cui l'esser donna non sia un ostacolo ma un privilegio.

Sicuramente, è necessario intervenire in quella parte di tessuto economico-sociale in cui ancora non si è riusciti a rappresentare compiutamente la figura femminile ed in cui ancora si cerca una giustificazione per ammetterla.

Nel nostro Codice civile sono state individuate tutele dedicate per i fragili ed i vulnerabili o per il minore: forse, è arrivato il momento di ricercare ed individuare un effettivo “diritto di genere”³⁸.

Diventa, allora, fondamentale studiare le necessità a cui dare risposta che non sono solo quelle sociali, i c.d. bisogni primari, ma tutte quelle esigenze, in particolare oggi alla violenza economica femminile, che ruotano intorno a queste condizioni e che alla fine ne creano la base principale, il trampolino con cui poi accedere agli altri.

4. I mezzi per conoscere e contrastare la violenza economica: il ruolo dei Centri antiviolenza, l'uso dei dati e della tecnologia.

Compiuto tale inquadramento preliminare, si tratta di inquadrare concretamente mezzi e strumenti utili a (ri)conoscere e contrastare la violenza economica. Per fare questo è imprescindibile (e preliminare ad ogni riflessione) che il giurista crei un rapporto di collaborazione attiva con i Centri antiviolenza e le Case Rifugio, realtà specializzate che possiedono una mole di dati utili ad individuare quegli indici che, alla stregua di vere e proprie “spie”, fungono da segnale della presenza di una violenza economica in atto, dando la possibilità di prevenire tali eventi di violenza, intervenendo³⁹ sulle criticità e

alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un'indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'assise di Milano, in *Sistema Penale*, 10, 2025, 97 e ss.

³⁷ Cfr. E. DI BELLA, *La violenza economica*, Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, UniGe, 2023, risorsa reperibile al seguente link: [Progetto DSS 1 - D.A. N.O.I.](#), ultima consultazione novembre 2025.

³⁸ L. RE, E. RIGO, M. MILLI VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in *Studi sulla questione criminale* 14, 2019, 9-34.

³⁹ Ad esempio, attraverso iniziative di prevenzione coinvolgendo la cittadinanza, i *policymakers*, gli *stakeholders* etc. e di educazione alle vittime e al personale dei Centri. L'approccio dev'essere, dunque, «integrato». Con profili di educazione attraverso modelli didattici, relazioni e creazione di reti di collaborazione tra Enti, con tecnologiche per il contrasto alla violenza con innovazioni normative (linee guida, raccomandazioni, *white papers*).

sulle carenze conoscitive giuridico-economiche presenti nel sistema (spesso concause del concretizzarsi della violenza economica).

In tali ambienti la tecnologia può diventare una voce che rompe il silenzio, uno strumento di supporto immediato e accessibile a tutte le vittime⁴⁰.

Sono, allora, proprio le realtà dei Centri antiviolenza che si prestano ad essere luoghi e spazi di sperimentazione, veri e propri “laboratori di innovazione”, punti di contatto tra il mondo dell’assistenza alle vittime di violenza e quello della ricerca, in cui è possibile riflettere su nuovi approcci al contrasto alla violenza di genere, sia per prevenirla, sia per intercettarla, che per contrastarla.

Più precisamente, per quanto importa la violenza economica, un primo passo verso un’innovazione dell’approccio al fenomeno problematico può essere quello dello sviluppo di un sistema idoneo ad intercettare ed individuare i casi di violenza economica al momento dell’ingresso delle vittime nei Centri antiviolenza, così da poter raccogliere dati utili ad individuare quando, come, per quali motivazioni (ambientali, sociali, educative etc.) ed in che modo la violenza economica si manifesta.

Infatti, uno dei grandi dilemmi che affligge i meccanismi di contrasto alla violenza economica è quello della mancanza dei dati, indispensabili per la creazione di percorsi dedicati di assistenza alle donne, ma soprattutto necessari per creare un diritto in ausilio delle donne e della loro formazione.

⁴⁰ Negli ultimi anni, la tecnologia ha iniziato a svolgere un ruolo significativo nella prevenzione e nel contrasto della violenza economica femminile. A livello internazionale, si stanno sviluppando chatbot dedicati al supporto delle vittime di violenza di genere, capaci di fornire assistenza anonima, informazioni legali e contatti utili. Tra i più noti vi è “*Sophia*”, sviluppato dall’organizzazione *Spring ACT* e sostenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti, che offre un servizio di consulenza digitale anonimo, gratuito e multilingue per le donne vittime di violenza domestica e di abuso economico (EIB, *Chatbot against domestic violence – Spring ACT*, 2023). Un altro esempio è “*rAINbow*”, progetto nato in Sudafrica e sostenuto dal *World Justice Project*, che utilizza l’intelligenza artificiale per accompagnare le vittime di violenza di genere – in particolare economica – nel riconoscimento delle situazioni di controllo e coercizione finanziaria (World Justice Challenge, *rAINbow Chatbot*, 2021). In Italia, il progetto “NonPossoparlare” (*Save The Woman*, 2020) rappresenta un modello virtuoso di *chatbot* a tutela delle donne vittime di violenza domestica, che consente di chiedere aiuto in sicurezza, anche in contesti in cui l’abusatore esercita un controllo sui dispositivi digitali. Questi strumenti digitali dimostrano come l’innovazione tecnologica possa integrarsi con le reti di protezione tradizionali, diventando un alleato nella rilevazione precoce di situazioni di abuso economico e nella promozione dell’autonomia finanziaria femminile. Cfr. *European Investment Bank* (EIB), *Chatbot against domestic violence – Spring ACT (Sophia)*, 2023, disponibile su: <https://www.eib.org/en/stories/chatbot-against-domestic-violence-springact>; *World Justice Project*, *rAINbow Chatbot – Support for victims of domestic abuse*, 2021, disponibile su: <https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/rainbow-chatbot-support-victims-domestic-abuse>; *Save The Woman*, *Progetto NonPossoparlare*, 2020, disponibile su: <https://www.savethewoman.org/en/chatbot/>, ultime consultazioni novembre 2025.

Percorsi che tengano in considerazione le differenze di genere, le disabilità, i contesti sociali, i diversi luoghi di provenienza delle vittime, senza dimenticare di coniugare il benessere della vittima a quello, ove presente, della prole e dei minori su cui, ad esempio, la vittima esercita la responsabilità genitoriale.

Concretamente, i Centri Antiviolenza, coadiuvati da gruppi di ricerca delle Università, potrebbero superare questo ostacolo approcciandosi al fenomeno della violenza economica, *in primis* attraverso l'ausilio “sul campo” di esperti provenienti sia dai settori scientifico disciplinari delle scienze giuridiche ed economico statistiche, sia da esperti nel settore della scienza medica, *nonché* con un metodo che unisca le competenze nell'assistenza e nella cura alla vittima (e alla eventuale prole) dei Centri, all'approccio proprio dei gruppi di ricerca universitari.

Così facendo esperti di diverse discipline, “dialogando” tra loro, potrebbero *sia* affiancare gli educatori guidandoli in un percorso di formazione, *sia* istruire le vittime sulle materie giuridiche ed economiche (didattica erogata parimenti con corsi frontali, *flipped teaching activity* e *mutual learning*, adeguati ed adeguabili alle esigenze degli educatori e delle vittime), *sia*, infine, organizzare iniziative tese alla sensibilizzazione della cittadinanza (convegni, seminari nelle scuole, *workshops* etc.).

Quindi, innanzitutto, inserire percorsi *ad hoc* per educatori e vittime. Parallelamente, questo nuovo approccio mira ad implementare strumenti che permettano, come anticipato, di creare, oltre che linee guida per il contrasto alla violenza economica, vere e proprie banche dati utili ai Centri antiviolenza che sarebbero in grado di poter individuare indici che segnalano la presenza di vittime di violenza economica e, conseguentemente, di dedicare a queste ultime dei percorsi dedicati (che, come sopra spiegato, vedono coinvolte anche le Università in iniziative di educazione giuridico-finanziaria e psicologica).

Lo strumento preposto a raccogliere dati nei Centri antiviolenza potrebbe essere un questionario, in cui raccogliere una serie di dati che possano far individuare i casi di vittime di violenza economica (con domande che riguardino i rapporti con il o la *partner*, la loro situazione finanziaria, le loro conoscenze in materia di economia e gestione patrimoniale, il possesso di un conto corrente, il possesso di strumenti finanziari etc.).

Ma non solo. Difatti, a fianco di tale strumento, è possibile che i Centri Antiviolenza implementino interfacce web online in cui le vittime di violenza possano interagire con *conversational chatbots* attraverso cui segnalare violenza non rischiando di subire ritorsioni dagli aguzzini (collegandosi alle piattaforme, ad esempio, con il proprio smartphone) o grazie a cui avere informazioni sulla violenza economica, sulle tutele e sui diritti esistenti o acquisire consapevolezza sulle modalità di denuncia in situazioni di violenza⁴¹.

⁴¹ Oltre agli esempi di cui alla nota precedente si segnala il progetto portato avanti da *WE ENCOURAGE* che ha sviluppato la *chatbot AINO Aid* (www.ainoaid.fi) che fornisce una gamma

In concreto. Il cambiamento immediato sarebbe l'adozione di tale questionario nei Centri per tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza e che intendano sottoporsi al test. Si prevede che questo porterà a miglioramenti significativi nella raccolta dei dati. Raccogliendo sistematicamente informazioni attraverso il questionario, le banche dati dei Centri saranno arricchite con dettagli specifici riguardanti la prevalenza degli ambienti dove si sviluppa e la natura della violenza economica subita dalle donne che assistono.

Questi dati sono fondamentali, poiché costituiscono la base per lo sviluppo potenziale di percorsi di sostegno su misura, progettati per affrontare questa specifica violenza economica.

A medio termine, si prevede che gli effetti dell'implementazione iniziale diventeranno più rilevanti all'interno dei Centri partecipanti e tra le donne che essi assistono. In tal modo, un numero maggiore di donne avrà una migliore conoscenza di ciò che costituisce la violenza economica e di come questa possa influire sulla loro vita.

In secondo luogo, grazie al miglioramento dei dati e alla maggiore consapevolezza delle donne, i Centri dovrebbero essere in grado di proporre un numero maggiore di percorsi di sostegno specifici volti ad affrontare gli abusi economici e le difficoltà.

Ciò significa passare dalla raccolta di dati allo sviluppo di interventi attivi basati sulle esigenze individuate. In una prospettiva a lungo termine, la visione si espande oltre i Centri iniziali in cui testare lo strumento del questionario, diffondendosi anche in ulteriori realtà presenti nel contrasto alla violenza economica, al fine di ottenere una diffusione su larga scala dello strumento nella società.

L'obiettivo finale è, oltre che dotare i Centri antiviolenza di uno strumento di ausilio nella gestione e contrasto a tale forma di violenza, quello di promuovere una maggiore percezione e comprensione sociale della violenza economica come questione significativa, educando direttamente le vittime, il personale che le assiste nei Centri medesimi, i *first e second responders*, i *crisis managers*, ma altresì promuovendo iniziative "esterne" i professionisti del mondo medico, economico e legale (per una "consapevolezza professionale") e la cittadinanza (in un'ottica di "consapevolezza pubblica" di cittadini formati, anche per permettere l'"autoidentificazione" per le vittime), mettendo a disposizione dei *policymakers* dati concreti su cui basare proposte legislative e/o progettualità nuove per la tutela delle donne vittime di violenza.

Si prevede che questa maggiore consapevolezza porterà ad un aumento delle donne che si sentiranno in grado di denunciare e cercare aiuto specificamente per condizioni di difficoltà economica o violenza.

ampia di informazioni alle vittime di violenza (diritti, tutele per la vittima e per i familiari minori, tipi di violenza, metodi con cui accedere ai Centri antiviolenza etc.).

Inoltre, il successo del programma iniziale dovrebbe incoraggiare una più ampia adozione dello strumento del questionario da parte di un maggior numero di Centri antiviolenza, rendendo questa una forma di valutazione standardizzata.

Questa più ampia diffusione, combinata con le conoscenze accumulate, dovrebbe facilitare la creazione di risorse educative più solide da mettere a disposizione delle vittime e percorsi di intervento mirati in tutta la rete di sostegno, creando un sistema di risposta più completo ed efficace alla violenza economica contro le donne⁴².

Grazie a questo strumento, sarà anche possibile cambiare l'approccio a determinati casi di violenza economica, poiché i Centri antiviolenza disporranno di più dati su cui basarsi per creare programmi personalizzati per le donne vittime di violenza. I dati forniranno anche una comprensione più approfondita del fenomeno della violenza economica, rendendo possibile l'organizzazione di corsi e formazioni più specifici e su misura incentrati su questi tipi di abuso.

In breve, con l'implementazione di questo approccio che unisce strumenti innovativi ad educazione mirata, si vuole:

1. Formare il personale dei Centri antiviolenza sulle tematiche della violenza economica e legale per intercettare situazioni che possono portare alla mancata denuncia o alla mancata prosecuzione delle azioni contro il partner.

La formazione include anche le informazioni e l'assistenza che possono essere fornite per guidare la vittima nella transizione al di fuori della situazione di violenza, nonché una guida per la sottoposizione del questionario alle vittime di violenza.

2. Strutturare soluzioni per acquisire dati che permettano di far comprendere ai Centri antiviolenza se la vittima che richiede aiuto ed assistenza ha subito violenza economica (il questionario porrà tutta una serie di domande che, una volta risposte, forniranno un profilo della vittima che a sua volta, tenuto conto di indici che segnalano la presenza di violenza economica, chiarirà se la donna è o non è vittima di violenza economica).

Gli indici, come già precisato sopra, possono essere la mancanza di un'indipendenza economica, il controllo del reddito, la limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari, l'obbligo alla contrazione del debito, l'esclusione dalle decisioni finanziarie, il sabotaggio economico e altri

⁴² Con più dati a disposizione, i Centri possono strutturare programmi di lavoro e di educazione delle vittime con, ad esempio, le Università. Con dati più precisi, oltre ai percorsi assistenziali standardizzati sarà possibile crearne di nuovi che tengano conto delle differenze tra le donne vittime di violenza (hanno o non hanno figli; soffrono di forme di disabilità; hanno necessità di cure psicologiche o psichiatriche; età, il background socioeconomico; eventualmente, hanno lo status di immigrato o rifugiato politico; sono vittime di discriminazione razziale o etnica o religiosa, la geografia; l'identità di genere e l'orientamento sessuale etc.).

indici possono individuarsi in un dialogo interdisciplinare tra gli esperti coinvolti.

Creare, poi, percorsi per le vittime di violenza economica femminile, una volta individuati grazie allo strumento del questionario, per cercare di offrire loro quell'indipendenza e quell'autonomia che solo la conoscenza tecnica e scientifica, acquisibile attraverso una formazione *ad hoc*, possono garantire. Creare percorsi attraverso un progetto pilota con alcune donne vittime di violenza economica, coinvolgendo eventuali minori presenti, che si trovano all'interno del Centro antiviolenza per sviluppare con loro e con il personale un percorso di crescita cognitiva sulla questione e sugli strumenti disponibili per superarla e gestirla nel miglior modo possibile.

3. Aiutare i Centri antiviolenza nell'individuazione della c.d *Gender Based Economic Violence* identificando i parametri di riferimento per verificare la condizione delle donne e la tutela necessaria per i minori.

4. Raccogliere dati e fornire supporto e guida alle vittime di violenza anche tramite *conversational chatbots*, in modo da poter analizzare il fenomeno della violenza economica di genere a 360 gradi.

Grazie a questa implementazione, i Centri antiviolenza saranno dotati di strumenti che consentiranno loro di identificare e aiutare le donne in difficoltà vittime di violenza economica.

Durante la loro prima visita al Centro antiviolenza, sarà possibile raccogliere dati specifici per arricchire il database e perfezionare le *chatbot*, uno strumento aggiuntivo che potrà essere diffuso e messo a disposizione dell'intera comunità delle vittime di violenza, anche al di fuori dell'ambito dei Centri antiviolenza. Un ulteriore vantaggio sarà la possibilità di offrire alle vittime di violenza risposte più chiare e percorsi dedicati e strutturati (primo accesso; identificazione della violenza economica; formazione dedicata alle vittime di violenza; reinserimento nella comunità economica).

5. Studiare il fenomeno attraverso i dati e il contributo delle conoscenze e delle esperienze dei Centri, delle Università e degli esperti di settore, redigendo linee guida per il contrasto alla violenza economica, altresì mettendo lo strumento e i dati raccolti a disposizione di altri Centri e dei *policymakers*.

Tutto ciò, allora, si tradurrà in uno strumento che consentirà una conoscenza diffusa (interna a Centri e gruppi di ricerca universitari ed esterna, destinata alla cittadinanza, ai *policymakers* e agli organi di governo) basata su dati reali e una migliore gestione di questo fenomeno di violenza contro le donne, anche attraverso l'impiego della tecnologia.

5. Verso un diritto all'indipendenza economica.

Molte sono le associazioni che, quindi, ogni giorno si battono per questi risultati, avendo ormai raggiunto la consapevolezza che il fenomeno discriminatorio intorno alla figura femminile non si esaurisca più nella sola

violenza fisica, come tristemente nota alle cronache, quanto invece si sia diversificato ed evoluto.

La violenza economica rappresenta oggi la nuova frontiera della disuguaglianza di genere, più subdola, ma altrettanto impattante.

L'importanza quindi di raggiungere un diritto all'indipendenza economica o per l'indipendenza economica di genere non può non avvertirsi.

Il diritto all'indipendenza economica deve essere per il mondo femminile un primo baluardo di diritti, un'«ancora» di tutela alla quale aggrapparsi, in particolare in situazioni di violenza, per poter definire ed esaltare le capacità di ciascun individuo. È un diritto che non si esaurisce nella sua definizione, ma è così interdisciplinare che spazia: dalla conoscenza del mondo economico, delle sue regole e di tutti gli strumenti che possiede, al diritto alla sicurezza economica relazionale della donna attraverso il rapporto economico familiare d'origine ed acquisito, un diritto ad essere economicamente madre e quindi le possibilità economiche sociali che ci possono essere e che si potranno prevedere alla luce dell'evoluzione della società⁴³.

Per strutturare questo nuovo asset di funzioni è necessario calare nelle singole materie e strutturare su di essere questi nuovi rami.

Questo diritto deve tradursi in politiche concrete: incentivi all'imprenditoria femminile, parità salariale effettiva⁴⁴, educazione finanziaria obbligatoria e tutela contro le discriminazioni economiche.

Sicuramente, strumenti quali *chatbots* o interfacce interattive sono utili nella raccolta di dati necessari per individuare le problematiche maggiormente ricorrenti nei contesti in cui sussiste una violenza, anche – ma non solo – al fine di strutturare un nuovo impegno legislativo che supporti, *in primis*, tutte quelle realtà che fino ad oggi hanno operato attivamente nel campo dell'assistenza alle vittime di violenza.

Questo perché, come abbiamo visto, a livello normativo, in ambito nazionale ma non solo⁴⁵, manca una disciplina specifica sulla violenza economica femminile e di genere e questo vuoto, se non colmato, porta alla concretizzazione di casi che poi non riescono ad essere regolate perché gli strumenti giuridici oggi a disposizione non sono sufficienti: manca la consapevolezza sul problema.

L'assenza di un riconoscimento giuridico autonomo rende la violenza economica una realtà pressoché invisibile, spesso confusa con semplici

⁴³ E. GIUSTI, *Le misure economiche assicurative per il diritto alla maternità: il diritto ad essere economicamente madre*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 1, 2025, 77 e ss.

⁴⁴ D. GOTTARDI – M. PERUZZI (a cura di), *Differenziali retributivi di genere e contrattazione collettiva*, Torino, 2017, e M.L. VALLAURI, A. TONARELLI, *Povertà femminile e diritto delle donne al lavoro*, in *Lavoro e Diritto*, 2019, 173 e ss.

⁴⁵ J. TRUE, *The political economy of violence against women: A feminist international relations perspective*, in *Australian Feminist Law Journal*, 2010, 39-59; J. POSTMUS et al., *Economic abuse as an invisible form of domestic violence: A multicountry review*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2020, 261 e ss..

conflitti familiari o gestionali e spesso fortemente sottovalutata o, addirittura, ignorata⁴⁶.

Infatti, secondo studi di vittimologia⁴⁷ e ricerche pubblicate da *Eige European institute for gender equality (data collection 2018-2020)* una delle cause di mancata denuncia e di prosecuzione nella denuncia fatta è la dipendenza economica o legale: alcune vittime potrebbero dipendere economicamente o legalmente dall'abusatore. La paura di perdere il sostegno finanziario e la custodia dei figli per insufficiente indipendenza economica è una delle cause che inibisce le azioni della vittima per fermare l'abusatore.

La violenza economica produce, inoltre anche degli effetti non solo economico-finanziari, ma anche fisici⁴⁸ e psicologici⁴⁹ sulla donna: essa incide profondamente sull'autostima, sulla capacità decisionale e sulla percezione del proprio valore personale⁵⁰.

Bisogna riuscire a regolare la violenza economica femminile creando maggiore consapevolezza nella collettività sulla presenza di questi comportamenti abusivi sulla donna che per difficoltà e per impossibilità di comprensione e conoscenza non riesce a capire ponendosi in una dimensione difficile e in antitesi rispetto al proprio partner o marito o famiglia⁵¹.

Con l'aiuto dei Centri antiviolenza, delle strutture ospedaliere, delle Università ed in generale di tutti gli esperti in materia, si istruisce e salvaguarda la parte "fragile" della donna, valorizzando a conoscenza e formazione sugli strumenti economici che servono per condurre la propria vita in armonia con le esigenze proprie e della prole⁵².

⁴⁶ O.I. FAWOLE, *Economic violence to women and girls: is it receiving the necessary attention?*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2008, 67-177.

⁴⁷ L. ROSSI, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè Editore, 2005, 417; G. SCARDACCIONE, *Le vittime e la vittimologia. Teorie e applicazioni*, Milano, Franco Angeli, 2016, 17 e ss.

⁴⁸ A. GIBBS, K. DUNKLE, R. JEWKES, *The prevalence, patterning and associations with depressive symptoms and self rated health of emotional and economic intimate partner violence: a three-country population based study*, in *Journal of global health*, 2020, 415; S. GINO, F. FREILONE, E. BIONDI, D. CECCARELLI, S. VEGGI, G. ZARA, *Dall'Intimate Partner Violence al femmini cidio: relazioni che uccidono*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2019, 129-146.

⁴⁹ Cfr. A.E. ADAMS, M.L. BEEBLE, *Intimate partner violence and psychological well-being: Examining the effect of economic abuse on women's quality of life*, in *Psychology of Violence*, 2019, 517-525; R. SETIAWATI, M. MARHUMAH L. ZULKIPLI, *Economic violence against women: A case of mental health perspective*, in *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 2023, 305-334.

⁵⁰ E. FERNÁNDEZ, *Diritti Umani e Violenza nei confronti delle donne*, in *Ragion pratica* 1, 2008, 77-98.

⁵¹ C. SEGRE, S. SPAGNOLO, *L'educazione finanziaria può essere uno strumento fondamentale per riconoscere i comportamenti violenti all'interno di una relazione e intraprendere un percorso di autodeterminazione*, in *In Genere*, 2018.

⁵² Risorsa reperibile al seguente link: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/02/bolzano_violenza_economica_2009-1.pdf, ultima consultazione novembre 2025.

Ebbene, l'educazione economica deve diventare parte integrante dei programmi di *empowerment* femminile⁵³.

Per far questo è necessario creare una rete di formazione tra i Centri antiviolenza, gli ospedali e le Università affinché lo studio del problema non si limiti solo ad un mero approfondimento, ma miri alla concreta realizzazione di un percorso in aiuto di soggetti fragili, quali le donne che hanno subito una violenza economica che ha portato al completo stravolgimento la loro vita.

E solamente una rete multidisciplinare che permette di unire competenze giuridiche, mediche, psicologiche e sociali può offrire alle vittime soluzioni reali e durature.

La fragilità è un concetto troppo generale se non lo si incanala in un processo di crescita e di evoluzione mettendovi al Centro non solo la cura della persona come da sempre intesa nel nostro codice civile e quindi come cura delle personalità, della salute, dell'identità ma aggiungendo l'ulteriore e specifico tratto che della stessa vogliamo accrescere: le sue conoscenze sui suoi strumenti economici intesi quale conoscenza dei mezzi finanziari, assicurativi, sociali a disposizione (e.g. il conto corrente bancario, le polizze R.C.A. e malattia, i fondi di investimento etc.)⁵⁴.

Pertanto, oggi la donna è un Centro da valorizzare che passi dall'essere "madre" all'essere madre lavoratrice, dall'essere "moglie" o "compagna" all'essere donna istruita e consapevole che partecipa al *ménage* familiare senza sentirsi penalizzata perché, ad esempio, momentaneamente fuori dal mondo del lavoro o poiché non dotata di quella educazione che le permette di poter essere una donna libera che afferma il suo pensiero.

Tra le soluzioni spicca l'investimento nella formazione del personale dei Centri antiviolenza su temi di violenza economica di genere per permettere di intercettare casi di violenza economica e far desistere le vittime dalla mancata prosecuzione di azioni promosse contro il *partner*.

La formazione include anche le informazioni da fornire alla vittima e l'assistenza immediata su queste tematiche che può essere fornita per la gestione ed il superamento della situazione di violenza. Si rivela una mossa strategica creare opportunità di formazione focalizzate sul sapere tecnico e scientifico per le donne colpite da violenza economica.

⁵³ I. CARDENAS, L. JOHNSON, J.L. POSTMUS, *Improving Quality of Life Among Latina Intimate Partner Violence Survivors Through Economic Empowerment*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2022, 15 e ss.

⁵⁴ M. SORGI, *Il tempo del benessere: L'educazione finanziaria come servizio alle persone*, Milano, Egea Editore, 2024, 16 e ss.; M. PARRICHI, *Promozione della financial literacy femminile per una sostenibilità economica equa*, in *Women&Education* 5, 2025, 75-79; E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica. Evidenze, strumenti e tutele*, in *Sinapsi, - connessioni tra ricerca e politiche pubbliche*, 1, 2017, 7 e ss..

Questo è l'unico modo per assicurare loro la piena indipendenza e autonomia finanziaria⁵⁵.

Per contrastare tale forma di violenza, i Centri antiviolenza devono, con sempre più impegno, dimostrarsi capaci di individuare e circoscrivere il “rischio di violenza economica”, studiando dei parametri a cui far riferimento per verificare e identificare con precisione la condizione di sottoposizione della donna a violenza economica di genere.

Alla luce delle dichiarazioni internazionali ed europee sulla volontà di lottare contro la violenza femminile, è necessario intraprendere un percorso di formazione, anche di natura giuridica, che individui le cause e fornisca delle possibili soluzioni utili al contrasto del fenomeno della violenza economica femminile. L'obiettivo è valorizzare la donna e le sue capacità attraverso la tutela dei diritti già esistenti e l'implementazione di nuove tutele finalizzate al raggiungimento della completa parità di genere⁵⁶.

La strada è quella che punta a sensibilizzare il legislatore europeo e nazionale a rivalutare quanto previsto per le donne in termini di ausili, sostegni e soluzioni in caso di violenza economica con l'obiettivo di dare alla donna la possibilità di realizzare la propria indipendenza, in presenza o meno di una famiglia.

Tale auspicio non rappresenta una mera utopia, visto che un simile percorso è già stato intrapreso dalla Spagna che, con la *Ley Orgánica* del 28 dicembre 2004⁵⁷, ha varato una serie di misure finalizzate alla costruzione di un sistema integrato di assistenza, prevenzione e protezione⁵⁸ per far fronte alla violenza femminile. Ancora, in Francia, la riforma del 2010 sul Codice penale ha ampliato la nozione di “*violences conjugales*” fino a comprendere le privazioni economiche⁵⁹.

⁵⁵ Ad esempio, attraverso lo studio di percorsi pilota che coinvolgano alcune donne vittime di violenza economica che si trovano all'interno del Centro antiviolenza con il fine di sviluppare con loro e con il personale un itinerario di crescita conoscitiva sul tema e sugli strumenti a disposizione della vittima per superare e gestire al meglio un caso di violenza di genere.

⁵⁶ *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. A Roadmap for Women's Rights*. Sul tema si veda anche A. LOPEZ et al., *Sessismo economico e violenza basata sul genere: da questione culturale a questione educativa*, in *Civitas educationis: education, politics and culture*: XI, 2, 2022, 267-283.

⁵⁷ “*Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*” disponibile al link <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>, ultima consultazione novembre 2025.

⁵⁸ E. VILLA, *Le tutele “economiche” per le donne vittime di violenza di genere e l'introduzione del Reddito di libertà. L'Italia ha seguito l'esempio spagnolo?*, 2023, risorsa reperibile al seguente link <https://www.lavorodirittieuropa.it>, ultima consultazione novembre 2025.

⁵⁹ *Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010*, disponibile al link <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022454032>, ultima consultazione novembre 2025.

Tali esperienze comparate dovrebbero rappresentare un punto di riferimento importante per il Legislatore italiano, chiamato oggi a colmare un vuoto normativo e a riconoscere che la violenza economica costituisce una limitazione effettiva dei diritti fondamentali della persona, che tuttavia dovrebbe essere approcciata attraverso la creazione di un modello che non deve essere solo “assistenziale” ma “formativo”, “di supporto” per la vittima di violenza economica e che accresca conoscenza e consapevolezza del fenomeno per la popolazione.

In conclusione, la lotta contro la violenza economica femminile deve passare attraverso un approccio integrato: educativo (creazione di modelli didattici, relazioni, creazione di reti di collaborazione tra Enti), tecnologico (messa a punto di tecnologie di contrasto alla violenza) e normativo (linee guida, raccomandazioni, *white papers*).

È necessario introdurre nel nostro ordinamento un vero e proprio «diritto all'autonomia economica», inteso come presupposto di libertà personale e di eguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Solo riconoscendo la violenza economica come violazione dei diritti fondamentali sarà possibile costruire strumenti giuridici efficaci di tutela e percorsi di prevenzione realmente inclusivi. La sfida è culturale e legislativa insieme: rendere l'indipendenza economica una condizione di dignità, non un privilegio.



dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 2 del 2025
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862